

Mi pare che l'emendamento del deputato Sulis sia un sotto-emendamento a quello della minoranza della Commissione e dell'onorevole deputato Depretis. Per conseguenza, a mio avviso, si dovrebbe prima votare il sotto-emendamento e l'aggiunta proposta dall'onorevole deputato Sulis, riservandosi poi di porre ai voti l'emendamento principale con o senza l'aggiunta, secondo che questa sarà o non sarà stata approvata dalla Camera.

DE VIRY. Je désirerais que l'amendement de l'honorable M. Depretis fût divisé en deux parties, c'est-à-dire que l'on votât d'abord sur le mot *inservienti*, que je trouve beaucoup plus acceptable que celui qui est dans l'article de la loi, et puis l'on pourrait voter sur les autres expressions *case annessivi*, etc.

Il me semble que ces deux parties peuvent parfaitement être scindées, et qu'il peut y avoir des députés qui soient disposés à voter en faveur d'une partie de l'amendement et non pas en faveur de l'autre.

PRESIDENTE. Allora, considerando la proposta del deputato Sulis come un sotto-emendamento alla proposta della minoranza della Commissione, lo porrò prima di tutto ai voti; in seguito metterò ai voti la surrogazione della parola *inservienti* alla parola *applicati*; in terzo luogo metterò ai voti l'emendamento della minoranza della Commissione che maggiormente si scosta dalla proposta della maggioranza; da ultimo porrò ai voti l'emendamento dell'onorevole Depretis.

Quelli che sono di avviso di aggiungere dopo la parola *coltivatori* queste altre *non possidenti quelle terre*, sono pregati di alzarsi.

(La Camera non approva.)

Ora pongo ai voti la surrogazione della parola *inservienti* alla parola *applicati*.

(La Camera approva.)

Pongo ai voti la proposta della minoranza della Commissione. (*Vedi sopra*)

(È rigettata.)

Pongo in ultimo ai voti l'intero paragrafo 7 come fu emendato.

(È approvato.)

« N° 8. Le case che nel corso dell'annata non risulteranno fornite di mobili. »

Lo metto ai voti.

(È approvato.)

Il deputato Deforesta propone di aggiungere a questo un altro numero che sarebbe il 9, così espresso:

« N° 9. Le case che, essendo mobiliate da coloro che pagano l'imposta per quel genere d'industria, non saranno abitate nel corso dell'anno.

« Questa esenzione non avrà per altro effetto, fuorché quello di dar diritto al contribuente pel rimborso della tassa, giustificando la circostanza espressa nel paragrafo precedente. »

Il proponente ha la parola.

DEFORESTA. Io credo non avermi a dilungare molto per svolgere la mia proposta. Penso che, sia che quest'imposta si stabilisca sulla rendita, sia che si pretenda essere un'imposta di consumazione, tanto in un caso quanto nell'altro non sia giusto che si faccia pagare la medesima tassa per quelle case state mobiliate non per proprio uso, ma soltanto per speculazione, le quali però in tutto il corso dell'anno non sono state occupate.

Diffatti nel primo caso è impossibile di non fare una distinzione tra quelli che hanno un appartamento mobiliato non

per loro uso, e quegli altri che lo hanno mobiliato unicamente per trarne profitto nel subaffittarlo.

Se si obbligano a pagare l'imposta anche nel caso che non abbiano subaffittato, ossia che l'appartamento non sia stato occupato mai in tutto il corso dell'anno, non si imporrà più la rendita, ma la deficienza della rendita, la miseria; imperciocché il prendere una casa in affitto, mobiliata, comprando i mobili, e talvolta prendendoli a credito, e quindi subaffittarla con qualche vantaggio se ne capita l'occasione, per profittare del lucro che può risultare da questa operazione, è indizio non di agiatezza, non di possesso di una rendita proporzionata all'appartamento affittato, ma si bene con animidza di mezzi e del bisogno di far valere la propria industria per vivere. Evidentemente costui non potrà mai essere paragonato a quegli che occupò egli stesso un uguale appartamento pel proprio uso.

Nella seconda ipotesi poi, quando si voglia che questa imposta sia un'imposta di consumazione, se risulta che in tutto l'anno l'appartamento mobiliato non è stato occupato, non vi esiste consumazione di mobili, per conseguenza non vi dovrebbe essere imposta. La materia imponibile, o, per dir meglio, la base dell'imposta mancherebbe, sia nella supposizione che questa vogliasi stabilita sulla rendita, sia in quella che si tratti di un'imposta di consumazione. La cosa mi par tanto evidente, che non occorre maggiore spiegazione.

Passo pertanto senza più ad esaminare le obiezioni che vennero fatte dal signor relatore della Commissione.

Si teme che, ammettendo l'eccezione che io propongo, possa aprirsi l'adito alla frode. Si teme che la stessa riesca di difficoltà e d'inciampo nell'esecuzione della legge. Si teme da ultimo che vi siano altre domande di eccezioni.

Io reputo che questi timori siano vani e senza alcun fondamento.

Diffatti, in qual modo accogliendo la mia proposta si potrebbe far frode alla legge? Si dice che potrebbero esservi dei proprietari i quali, avendo un appartamento mobiliato per proprio uso, nel caso che non volessero, o per qualche accidentalità non potessero occuparlo nel corso dell'anno, potessero esimersi dal pagare l'imposta, dichiarando che lo avevano mobiliato per subaffittarlo, e che non fu occupato perchè non si presentarono inquilini per richiederlo.

Ma a questa prima difficoltà risponde il tenore stesso della mia proposta; mentre, appunto per renderla più accettabile ho espresso che non possono godere dell'esenzione che quelli che sono già tassati come locatari d'appartamenti mobiliati.

Con questa spiegazione resta evidente che per fuggire una imposta si cadrebbe nell'altra; nè vi sarà mai alcun proprietario agiato il quale, per farsi esimere dal pagare l'imposta della casa che tiene mobiliata, voglia primieramente sottoporsi a pagare la tassa come locatario di appartamenti mobiliati e poi ancora privarsi per tutto l'anno di goderne.

Io tengo anzi per fermo che vi saranno molti proprietari che, mobiliando anche gli appartamenti per speculazione, dichiareranno di tenerli per loro uso e preferiranno di correre il rischio, anche a senso della mia proposta, di pagare l'imposta quand'anche non abbiano potuto affittarli o subaffittarli, nè sieno stati occupati in tutto il corso dell'anno, piuttosto che essere iscritti sul ruolo delle contribuzioni come industriali, cioè come affittanti per speculazione appartamenti mobiliati. Del resto, come ho già detto, per commettere le frodi che si teme converrebbe che quella persona agiata che avesse mobiliata una sua casa per uso proprio si provasse di occuparla in tutto l'intero corso dell'anno, che non l'occupasse nemmeno per una settimana, la